

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 98

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGGIA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 20 giugno 1979

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mancata iscrizione di ufficio nelle liste elettorali degli italiani all'estero e per accertare le irregolarità e le responsabilità che possono aver impedito nella consultazione per il Parlamento Europeo l'esercizio del voto agli italiani residenti nei paesi della Comunità europea

ONOREVOLI COLLEGHI! — La consultazione elettorale per la nomina dei componenti il Parlamento europeo, mutuando un titolo di un giornale della capitale si è trasformata in una « Euro-beffa per i nostri emigranti ».

La stampa, di qualsiasi tendenza e colore, è stata concorde nel mettere in evidenza le macroscopiche carenze organizzative che hanno impedito a larga parte dei nostri connazionali nei paesi della Comu-

nità europea di esercitare il loro diritto di voto.

« Caos, disfunzione, pressapochismo, disorganizzazione, superficialità: contro questo solido muro burocratico sono andati a cozzare volontà ed entusiasmo dei nostri emigrati nei paesi della CEE, convinti che con il loro voto avrebbero potuto apportare il proprio contributo alla sperata unificazione europea. Ma non c'è stato nulla da fare. Emarginati in Patria.

per via della disoccupazione, si sentono ora più che mai emarginati all'estero».

Questo è semplicemente un brano di uno dei tanti articoli pubblicati sull'argomento.

Di fronte alla constatazione di fatto, posta in evidenza anche da una nota della Farnesina per cui l'operazione elettorale ha confermato l'esistenza di « carenze obiettive » nelle nostre strutture amministrative preposte ai meccanismi elettorali, riteniamo necessario proporre la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che attentamente valuti l'operato delle autorità tanto centrali quanto periferiche preposte alla organizzazione di questa tornata elettorale.

La Farnesina, nella sua nota, segnala tra l'altro che dovranno essere studiati i provvedimenti necessari a rafforzare, in personale e in mezzi, la rete consolare nell'area comunitaria.

Se è vero che il Ministero degli affari esteri ha accuratamente registrato le difficoltà comunque emerse, il compito che noi intendiamo affidare alla Commissione parlamentare d'inchiesta può obiettivamente svolgersi e svilupparne l'analisi.

Non si può non rimanere sconcertati pensando che il Ministero degli affari esteri dava come elettori 1.700.000 persone e che di questi solo 463.000 sarebbero stati gli iscritti nelle liste elettorali.

Di questi aventi diritto al voto, poi, hanno effettivamente preso parte alla consultazione 139.624 connazionali (pare!).

Il divario delle cifre è semplicemente enorme per cui riteniamo doveroso e necessario che la Commissione parlamentare di inchiesta accerti, in primo luogo i metodi e i criteri seguiti dal Ministero degli affari esteri per individuare il numero dei connazionali residenti nella comunità europea aventi diritto al voto.

Conseguentemente è doveroso accertare, comune per comune, quanti sono stati i connazionali reinscritti d'ufficio nelle liste elettorali in base alla legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Quindi l'indagine deve svolgersi su tutte le attività di carattere burocratico che

facevano capo ai comuni per il tempestivo invio dei certificati elettorali ai singoli interessati e conoscere, per quali motivi ed in qual numero, una larga parte di essi non sia stata consegnata. Accertare perché, nonostante i nostri richiami e le nostre denunce e una nostra interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno non sia tempestivamente intervenuto.

Ma accanto a questo va accertato se corrisponde esattamente a verità la voce che sta prendendo piede per cui circa 40 mila domande spedite tempestivamente dai nostri connazionali ai comuni di origine tramite le rappresentanze diplomatico-consolari per chiedere di essere ammessi al voto all'estero, siano state stranamente dirottate al Ministero dell'interno, ove sarebbero rimaste giacenti ed inutilizzate. Il dubbio di un grosso errore della nostra burocrazia è evidente ed è necessario conoscere la realtà e la sostanza di queste voci che individuerrebbero esatte e specifiche responsabilità.

Inoltre deve essere accertato l'esatto numero dei seggi che sono stati costituiti nei singoli paesi membri della Comunità europea. In origine sembra si fosse parlato di oltre 2 mila seggi che, poi, nella pratica si sarebbero ridotti a poco più di 600, distribuiti territorialmente senza tener conto dei maggiori centri di agglomerazione dei connazionali.

Ora, se in Italia, i seggi elettorali si trovano quasi sulla porta della casa dello elettore, non è possibile pensare una rispondenza da parte di persone obbligate a sobbarcarsi anche di centinaia di chilometri di macchina o di ferrovia per esercitare quello che la Costituzione italiana definisce un diritto-dovere del cittadino.

La Commissione d'inchiesta ha il dovere di accertare le carenze strutturali, le responsabilità obiettive e proporre delle soluzioni che possano ovviare a simili disfunzioni.

Non ci nascondiamo che anche la più attenta analisi di una Commissione parlamentare d'inchiesta, una specifica volontà dell'esecutivo di colmare lacune, una piena dedizione di organi centrali e periferici per evitare carenze non potranno mai risolvere

adeguatamente il problema del voto dei nostri connazionali anche al di fuori dei Paesi della Comunità europea.

Già nella scorsa legislatura il MSI-DN ha chiaramente indicata la via da seguire: di fronte ad oltre 5 milioni di connazionali dispersi sotto tutte le latitudini del globo, l'unica via per consentire loro un corretto esercizio del diritto di voto, è quella del voto per corrispondenza.

Anche se nell'articolato di questa proposta di legge non lo abbiamo posto come specifico della Commissione parlamentare d'inchiesta, la valutazione per una scelta più adeguata alla magnitudine del problema dovrà essere affrontata e la Commissione nelle conclusioni dovrà indicare al Parlamento, in base ai dati recepiti ed analizzati quale debba essere la via migliore da seguire per ottenere che ogni cittadino italiano, dovunque mai si trovi, possa contribuire alla formazione degli organi elettivi del proprio Paese ed almeno di quelli costituzionalmente più rilevanti.

Una agenzia quotidiana di informazioni il 12 giugno 1979 concludeva il proprio servizio sui risultati elettorali dei nostri emigrati all'estero, con queste parole: « Le carenze ci sono state e vengono francamente ammesse ed è doloroso che, per l'incepparsi delle procedure prescritte dalla legge elettorale, vi siano stati emigrati che pur avendo fatto in tempo le domande di reiscrizione non hanno potuto votare [...] Le critiche sono utili, se sono accompagnate dalla volontà di dare un contributo positivo alla soluzione dei tanti problemi che hanno finito per ridimensio-

nare la portata di questo primo esperimento di voto *in loco*. È questo che si aspettano i nostri emigrati ed è questo che — ne siamo certi — faranno le forze politiche, sociali e associative interessate all'emigrazione dopo che tanti "improvvisatori" avranno sgomberato il campo ».

Onorevoli colleghi! Riteniamo che con questa proposta di legge si interpretino anche le parole sopra riportate e che di fronte alla realtà dei fatti, quali sono emersi, ogni forza politica avrà interesse e convenienza ad appoggiare questa nostra iniziativa affinché il connazionale all'estero, dovunque si trovi, possa sentirsi sempre legato alla madre Patria nella sua piena funzione di cittadino e di elettore.

Dobbiamo accertare tutte le responsabilità, dobbiamo riscontrare le irregolarità, le violazioni di legge, i soprusi commessi ai danni dei nostri connazionali.

Dobbiamo stabilire, con serietà, documentandoli i reati elettorali compiuti e da chi. Perché una conclusione è già emersa, dal numero degli elettori e dei votanti: che si è alterata la composizione del corpo elettorale e quindi il risultato del voto.

La Commissione è chiamata a far giustizia e a compiere un vero e proprio atto di riparazione nei confronti dei nostri lavoratori, residenti nella Comunità, che sono stati ancora una volta ingannati ed è chiamata a individuare i colpevoli, a qualsiasi livello, di tale misfatto, e a ridare valore e rispetto alla legge, alla Costituzione e ai diritti civili che sono stati calpestatati e violati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e da 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

Il Presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

La Commissione d'inchiesta ha il compito di accertare il modo ed i criteri con cui è stata applicata la legge 7 febbraio 1979, n. 40, in merito alla reiscrizione di ufficio nelle liste elettorali dei comuni di origine dei connazionali residenti all'estero e della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - Titolo VI - contenente disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità Europea ed in particolare:

1) accertare i metodi ed i criteri di rilevazione usati dal Ministero degli affari esteri in merito alla ricognizione del numero dei connazionali residenti all'estero aventi diritto al voto con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea;

2) accertare, comune per comune, quanti cittadini italiani residenti all'estero alla data del 7 febbraio 1979, risultavano cancellati dalle liste elettorali per emigrazione:

3) accertare comune per comune - individuando i casi di omissione di atti di ufficio - il numero delle reiscrizioni effettuate in base alla legge 7 febbraio 1979, n. 40, che imponeva tale obbligo ai sindaci dei comuni;

4) accertare - individuandone le responsabilità - se corrisponda e verità che circa 40.000 domande di elettori che chiedevano di essere ammessi al voto in uno dei Paesi membri della Comunità europea dove risiedevano, siano state inviate dalle rappresentanze diplomatiche consolari, tramite il Ministero degli affari esteri, non ai singoli comuni come disposto, ma al Ministero dell'interno, dove sarebbero rimaste giacenti ed inutilizzate;

5) accertare, comune per comune, quante cartoline siano state inviate ai connazionali che risiedevano nei Paesi membri della Comunità europea per confermare la loro qualità di elettori all'estero e quante per invitare gli interessati ad esercitare il loro diritto nei comuni di origine;

6) accertare - individuandone le responsabilità ed i casi di omissione di atti di ufficio - quanti certificati elettorali non siano stati consegnati agli interessati nei termini o non consegnati per nulla nonché le ragioni, i motivi ed altro;

7) accertare con quali criteri e da chi sono stati distribuiti i seggi elettorali in ciascun Paese membro della Comunità europea, in relazione alle zone di agglomeramento dei connazionali e se, in ogni caso, siano state rispettate le garanzie di legge sulla segretezza e sulla correttezza delle operazioni di voto e quali inconvenienti siano stati denunciati dai presidenti di seggio o rilevati;

8) accertare il numero e la localizzazione topografica delle località dove i nostri connazionali muniti della cartolina del comune che garantiva loro la qualità di elettori all'estero, siano stati particolarmente impediti nell'esercizio del loro diritto per inesistenza del certificato elettorale o per altro motivo;

9) accertare i motivi e le ragioni per cui di 1.700.000 elettori secondo i dati

del Ministero degli affari esteri, solo il 6 per cento abbia votato e quali siano state le cause ed i motivi di questo fenomeno.

ART. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni della autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando la indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed ascoltare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione di inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il Presidente, su deliberazione della Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti, e due segretari che, con il Presidente, formano lo Ufficio di Presidenza.

ART. 12.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Commissione presta giuramento davanti al Presidente della Camera alla quale appartiene ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

Gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabora alla inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal Presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera e dal Segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal Presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al rispettivo Presidente della Camera o del Senato che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di Presidenza applica le sanzioni di cui all'articolo 60 del regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 67 del regolamento del Senato della Repubblica. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

ART. 14.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia di inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi di ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo

di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 15.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 16.

Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

ART. 17.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 18.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione con la indicazione analitica delle carenze riscontrate

sia sul piano organizzativo che in quello delle norme di legge proponendo scelte e soluzioni.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 19.

La relazione è presentata al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

ART. 20.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.